

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita la Società Cooperativa "**CE.S.A.T. - Centro Servizi Amministrativi e Tributari Società Cooperativa**" con sede nel comune di Pistoia. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire —o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

ART. 2 - DURATA

La società ha durata di anni novantanove a decorrere dalla legale esistenza, salvo i casi di scioglimento anticipato previsti dall'art. 2539 del Codice Civile; la durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - SCOPI

La società è costituita tra gli associati alla "Confartigianato - Associazione degli Artigiani della Provincia di Pistoia" - Pistoia Via E. Fermi n. 49, con i seguenti scopi:

- a) realizzare per le imprese partecipanti un efficace servizio di assistenza tecno-amministrativa corrispondente all'esigenza del migliore funzionamento delle attività aziendali, curando la elaborazione dei dati contabili delle imprese partecipanti, gestendo centri meccanografici e contabili, studiando nuove tecniche amministrative;
- b) curare lo svolgimento di programmi di formazione e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali, promuovendo e gestendo corsi, seminari, riunioni di studio per i titolari, ed i soci delle imprese partecipanti, nonché per loro familiari e coadiuvanti;
- c) fornire alle imprese partecipanti assistenza nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;
- d) promuovere e coordinare iniziative volte a realizzare nuovi insediamenti produttivi, curando ogni attività di consulenza nel campo della progettazione di laboratori, nonché acquisire e gestire aree attrezzate;
- e) curare la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale

ritenuto idoneo;

f) svolgere attività in campo assicurativo;

g) svolgere attività in campo ambientale e sicurezza;

h) svolgere ogni altra attività in favore dei soci che possa essere ravvisata coerente con lo scopo sociale, anche mediante la gestione, l'acquisizione, la cessione - anche parziale - la assegnazione, la presa e messa a disposizione di aree edificabili, manufatti e immobili in genere;

i) svolgere attività di promozione finanziaria, nei limiti consentiti dalle normative vigenti, anche attraverso convenzione con società specializzate. La società si inibisce la raccolta del denaro fra il pubblico e ogni e qualsiasi attività di cui alle Leggi n. 1/91 e n. 385/93. Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società potrà compiere tutti gli atti necessari anche di natura commerciale ed in particolare potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali e rappresentanze; potrà redigere stampare e diffondere i periodici, le pubblicazioni e gli stampati di qualunque tipo, anche in collaborazione con enti pubblici e privati; potrà attuare tutte le iniziative ritenute idonee a diffondere ed a rafforzare i legami di solidarietà economica e sociale fra i partecipanti e fare qualunque altro valga al raggiungimento degli scopi medesimi.

SOCI

ART. 4 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci devono possedere i requisiti previsti dall'art. 3.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente

concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

ART. 5 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- A) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- B) dichiarazione di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;
- C) impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione;
- D) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore al minimo stabilito dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge;
- E) precisazione dell'attività svolta e certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Quando trattasi di società, in luogo degli elementi di cui ai punti a) ed e), dovranno essere indicati:

- 1) denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, generalità del legale rappresentante;
- 2) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- 3) estratto della delibera contenente la richiesta di ammissione a socio;
- 4) certificato del Tribunale attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali.

In caso di società qualsiasi variazione della compagine sociale o dell'organo amministrativo dovrà essere comunicata all'organo amministrativo.

I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera, entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione viene comunicata al socio a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano, e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro

sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.

ART. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) all'immediato versamento della tassa di ammissione, ove prevista, che non sarà restituita in alcun caso;
- b) a sottoscrivere le quote sociali di cui al precedente articolo 5;
- c) a versare le quote sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;
- d) ad effettuare il lavoro assegnato loro dalla cooperativa con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti interni;

e) a comunicare con pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno ogni variazione della sede e dei recapiti, compresi quelli elettronici, accettando in mancanza come valide le comunicazioni eseguite con l'utilizzo dei dati precedenti.-

Con apposito regolamento verranno, tra le altre cose, eventualmente stabiliti fondi integrativi speciali, che potranno essere utilizzati dalla cooperativa nei modi ritenuti più opportuni dall'assemblea dei soci.

ART. 7 - DIVIETI

Salvo espresso assenso del Consiglio di amministrazione è fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative o consorzi che perseguano le stesse finalità, nonché di assumere lavoro in proprio.

ART. 8 - DIRITTI DEI SOCI

I soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile ai sensi delle norme previdenziali o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della cooperativa con delibera della assemblea ordinaria. Possono diventare soci onorari della cooperativa sempre con delibera della assemblea ordinaria, anche altri soggetti aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

ART. 10 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalle legge, può recedere il socio cooperatore:

A- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

B- che non si trovi in più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

C- in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il mancato preavviso darà luogo a una penale che dovrà essere decisa dal Consiglio di Amministrazione che non potrà mai superare la quota di capitale sociale versato.

La cooperativa si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali danni arrecati. Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci sovventori hanno diritto di recedere unicamente nei casi e con le modalità previste dagli art. 2437 e seguenti del Codice Civile.

ART. 11 - DECADENZA

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci cooperatori interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5 oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

ART. 12 - ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio cooperatore che:

A- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto EF;

~~B- senza giustificato motivo, non partecipi per più~~

~~di 3 (tre) volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;~~

BC- si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

CD- venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;

DE- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali in via diretta come in via indiretta;

EF- nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

FG- abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

GH- venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;

HI- abbia subito condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

IJ- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della Cooperativa.

ART. 13 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO , DECADENZA ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo recapito indicato dal socio medesimo, o via PEC, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale

ART. 14 - LIQUIDAZIONE DEI SOCI

I soci decaduti o esclusi hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versato, oltre alla eventuale rivalutazione di cui all'art. 7 (sette) della legge 59/1992, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, matura allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio. Il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 16 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre cinque anni della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti chi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

Art. 17 - SOCI SOVVENTORI

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominali del valore minimo di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna e col limite massimo previsto dalle leggi vigenti.

Salvo che sia diversamente disposto dalla delibera dell'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 22 del presente statuto.

La delibera di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei

soci cooperatori sulle azioni emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari.
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 18 - REMUNERAZIONE DEL SOCIO

I servizi svolti dai soci saranno liquidati con modalità da stabilire con regolamento interno.

In momenti di speciale difficoltà i soci possono validamente rinunciare a parte delle loro spettanze a favore della Cooperativa, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è così costituito:

A- dal capitale sociale che è variabile ed illimitato e formato da:

- un numero illimitato di azioni del valore nominale di euro 103,00 (centotré virgola zero zero) ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci cooperatori; la società non emette i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346 C.C. primo comma;
- azione nominative, qualora emesse, di valore nominale

non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori:

B- dalla riserva ordinaria;

C- da eventuali riserve straordinarie, formate, tra l'altro, dalle tasse di ammissione e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

D- da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, o investimenti;

E- da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni nominative sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i Soci né durante la vita sociale né all'atto del suo scioglimento ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti.

ART. 20 - VERSAMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI COOPERATORI

Le azioni dei soci cooperatori e le azioni nominative sottoscritte dai soci sovventori potranno essere versate a rate con le modalità e nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

ART. 21 - TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI DEI SOCI COOPERATORI

Le azioni detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute. Le azioni nominative detenute dai soci sovventori possono essere trasferite soltanto previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione con lettera raccomandata indicando il nominativo dell'acquirente.

Il Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento dovrà pronunciarsi sulla richiesta, indicando l'acquirente alternativo in caso di non gradimento di quello proposto dal socio.

ART. 22 - BILANCIO

Esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con i criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il

conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali.

Gli utili saranno così ripartiti:

A- al fondo di riserva legale in misura non inferiore a quanto precisato per legge;

B- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in misura non inferiore al 3%;

C- ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolati dall'ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili sono stati prodotti;

D- alla distribuzione ai soci di un dividendo, ragguagliato al capitale effettivamente versato nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea in ogni caso non in misura superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

E- ad eventuale remunerazione dei soci sovventori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni precedenti, di destinare gli utili netti alle riserve indivisibili, salvo quanto indicato nella precedente lettera B.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, ed in particolare nel rispetto delle caratteristiche proprie delle cooperative a mutualità prevalente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito fra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono considerare la quantità dei servizi, sia di trasporto che di altro tipo, svolti per conto della cooperativa da ciascun socio nell'anno.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

1) in forma liquida:

2) mediante aumento proporzionale delle rispettive azioni o con emissione di nuove.

ORGANI SOCIALI

ART.23 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- A) l'assemblea dei soci;
- B) il consiglio di amministrazione;
- C) il Presidente;
- D) il collegio sindacale

ART. 24 - ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata ~~via faxe~~ comunicazione o posta elettronica ovvero altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento presso l'ultimo recapito indicato da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza. In alternativa l'avviso può essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o su uno dei quotidiani "LA NAZIONE" e "IL TIRRENO" almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 C.C. l'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Ove previsto dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nell'avviso di convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione e che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci previsti dalla normativa applicabile, ed in particolare esemplificativamente affinché:

-(a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, anche eventualmente tramite espressione del voto in via elettronica, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
-(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione:
--- (i) in caso di videoconferenza, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire o le relative modalità di accesso da remoto che consentano l'intervento ai soli aventi diritto; e
--- (ii) in caso di teleconferenza, il numero telefonico/link al quale i Soci e/o i membri del Consiglio di Amministrazione e/o i membri del Collegio Sindacale possano connettersi e le modalità per ottenere la password di accesso.
Qualora al momento dell'inizio dell'Assemblea non fosse possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora, in corso di Assemblea, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le delibere sino ad allora adottate.

ART. 25 - ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;
- c) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dalle statuto per il compimento di atti degli amministratori salvo la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i 120 giorni, ed eccezionalmente, quando particolari esigenze lo richiedano, entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria, oltre a tutte le materie ad essa delegate dalla legge e e dal presente statuto, delibera:

1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ART. 26 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

~~In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti; l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto.~~

~~In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti intervenuti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti. L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei voti e delibera a maggioranza dei due terzi, salvo che la legge richieda maggioranze più elevate.~~

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 27 - VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione: per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei soci presenti o rappresentati.

E' consentita l'espressione del voto per via elettronica ex art. 2538 comma 6 c.c. per i soci che partecipano all'assemblea da remoto, secondo le indicazioni e modalità rappresentate nell'avviso di convocazione.

ART. 28 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni socio cooperatore ha un solo

voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non può essere conferita più di 1 (una) delega.

Le Associazioni Nazionali di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

ART. 29 - VERBALI

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, od in sua assenza dal Vice Presidente, o in mancanza da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria e nelle altre ipotesi previste dalla legge deve essere redatto dal notaio.

ART. 30 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero. I soci sovventori possono essere nominati amministratori: è comunque scelta fra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche la maggioranza degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni o per il minor periodo se deliberato dall'assemblea di nomina, secondo le decisioni prese di volta in volta dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili, ma non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi. I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.

~~Spetta all'assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.~~

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto ~~a quelli~~ ai suoi membri che siano chiamati a svolgere incarichi a carattere continuativo in favore della società. Il Consiglio, elegge nel suo seno il Presidente e Vice Presidente e può delegare parte

delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, nei limiti previsti dalla legge.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera ~~o fax~~ o posta elettronica che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, ~~o a mezzo di messo,~~ o email pec in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi: sono invece segrete quando ciò sia richiesto da almeno due consiglieri oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci o amministratori o il direttore, oppure loro coniugi o parenti o affini fino al terzo grado. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

A- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea:

B- redigere i bilanci consuntivi e preventivi:

C- compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto:

D- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività: fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolari in genere:

E- concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

F- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsivoglia altra garanzia sotto

qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

G- conferire procure speciali, nominare un direttore e/o una direzione tecnico operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità, della quale direzione fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente:

H- assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;

I- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

L- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente.

ART. 31 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C.

ART. 32 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri in parte, ad uno o più consiglieri.

ART. 33 - IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi

di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Salvo diversa disposizione dell'assemblea dei soci, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. A tal fine questo è composto, ai sensi di legge da revisori iscritti presso l'albo tenuto dal ministero della giustizia.

ART. 34 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi a rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Pistoia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 35 - SCIoglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 36 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO

In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato ed

i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 37 - REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio e l'Amministrazione elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 38 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le clausole mutualistiche previste dagli articoli dello statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 39

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.